



# **WHISTLEBLOWING: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL LGS. 24/2023 PER IL SETTORE PRIVATO**

## **Il whistleblowing nel settore bancario e finanziario**

**GUIDO PAVAN**

6 luglio 2023

# Ambito soggettivo di applicazione nel settore privato

Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato

# Ambito soggettivo di applicazione nel settore privato

Ai soggetti del settore privato che sono tenuti ad applicare gli atti dell'Unione e delle disposizioni attuative nazionali indicati nelle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. 24/2023, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati, rientrano nell'ambito di applicazione il d.lgs. 24/2023.

Per l'ente che opera nei settori sensibili ciò che rileva non è la consistenza dei lavoratori impiegati, quanto piuttosto il settore in cui opera l'ente

# Ambito soggettivo di applicazione nel settore privato

## Settori sensibili

- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Servizi finanziari
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- Sicurezza dei trasporti
- Tutela dell'ambiente

# Ambito oggettivo della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle **violazioni** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità [...] dell'ente privato.

# Ambito oggettivo della segnalazione

## Violazioni della normativa europea

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

# Ambito oggettivo della segnalazione

Si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori:

- A. contratti pubblici;
- B. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- C. sicurezza e conformità dei prodotti;
- D. sicurezza dei trasporti;
- E. tutela dell'ambiente;
- F. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- G. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- H. salute pubblica;
- I. protezione dei consumatori;
- J. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

# Ambito oggettivo della segnalazione

## Violazioni della normativa europea

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (esempio frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione)

# Ambito oggettivo della segnalazione

## Violazioni della normativa europea

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (esempio violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società).

# Ambito oggettivo della segnalazione

## Violazioni della normativa europea

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (esempio un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante potrebbe pregiudicare una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza)

# NON può essere oggetto di segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023

- le violazioni delle disposizioni normative nazionali, quali illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE
- le condotte illecite che integrano i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/200127 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sopra definite

# NON può essere oggetto di segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

# NON può essere oggetto di segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023

Parte II dell'allegato al decreto individua le disposizioni dei seguenti settori:

- Servizi finanziari
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- Sicurezza dei trasporti
- Tutela dell'ambiente

# NON può essere oggetto di segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023

Il d.lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (esempio TUB, TUF). La segnalazione di dette violazioni rimane, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2013, in quanto previste in altre discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori

# Criterio della specialità

Il criterio della specialità dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva.

L'effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è quello della deroga.

In particolare se la norma generale è successiva e la norma generale e la norma particolare hanno parità gerarchica: è preferita la norma speciale.

# Criterio della specialità

In particolare se la norma generale è successiva e la norma particolare è superiore alla norma generale: è preferita la norma generale superiore (→ illegittimità della norma speciale).

In particolare se la norma generale è successiva e la norma particolare è inferiore alla norma generale: è preferita la norma speciale superiore (→ illegittimità della norma generale).

# NON può essere oggetto di segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023

Ambito	Riferimento	Vigenza
Testo Unico Bancario	ART. 52-BIS	01/01/2016
	ART. 52-TER	
Antiriciclaggio	ART. 48 - D.lgs. 25/05/2017, n. 90	04/07/2017
Testo Unico Finanza	ART 4-UNDECIES	03/01/2018
	ART 4-DUODECIES	

Grazie per l'attenzione!

**Guido Pavan**

Commissione Compliance e Modelli organizzativi  
ODCEC Milano

[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)